



Il Presidente


ATTO N. 1557

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 706 del 25.5.2009)

“Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche – Piano regionale di tutela delle acque”

Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei Dati Personali il 27.5.2009

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 27.5.2009

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque"

RELAZIONE

La tutela della acque è uno degli obiettivi fondamentali delle politiche ambientali della Regione Umbria: il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, devono essere assicurati nel pieno rispetto del principio fondamentale che tutte le acque sono pubbliche e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, indirizzandosi verso il risparmio ed il rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Al fine di perseguire obiettivi di sviluppo coerenti con quanto sopra descritto, la Regione Umbria, fin dal 1986, si è dotata di un "Piano Regionale di risanamento delle acque dall'inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche" che venne redatto ai sensi della L. 319/76 (c.d. legge "Merli"). Il Piano è stato poi aggiornato a partire dal 1996 e fino all'anno 2000.

Nel 1999 il quadro normativo di riferimento variava: con il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 lo Stato italiano, intendendo recepire le direttive comunitarie 91/271/CE e 91/676/CE, dettava disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.


Il decreto stabiliva che tutte le Regioni dovevano dotarsi di appositi Piani di Tutela delle Acque (PTA).

La Regione Umbria dichiarava quindi gli elaborati prodotti per l'aggiornamento del Piano di risanamento "materiale propedeutico alla redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque" ed affidava la predisposizione della proposta del Piano di Tutela ad ARPA Umbria, la quale operava in rapporto di collaborazione con gli uffici regionali.

Il successivo D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale", che recepiva la Direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, abrogava il precedente decreto del 1999, mantenendo però i Piani di Tutela delle Acque come strumenti di tutela regionale. I contenuti del Piano di tutela sono fissati dalla legge.

Il Piano prevede quindi le misure per il raggiungimento, entro il 31 dicembre 2015, dello stato ambientale "buono" per ciascun corpo idrico (fiumi, laghi, falde).

Con deliberazione di Giunta Regionale 9.06.2008 n.649 è stato approvato il documento preliminare al Piano di tutela delle acque comprensivo del rapporto preliminare ambientale ed è stata indetta la fase di consultazione preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché delle prime disposizioni regionali in materia (deliberazione di Giunta Regionale 16.04.2008 n.383).

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale 16.09.2008 n.1175, la proposta di Piano di tutela è stata preadottata ed è stata avviata la fase di partecipazione ai fini del rilascio del parere motivato ambientale.

Con Determinazione Dirigenziale n.12159 del 29.12.2008 l'Autorità competente alla VAS ha emesso il parere motivato ambientale. Il testo della proposta di Piano è stato quindi adeguato al parere ambientale.

Un ulteriore passaggio, ai fini della corretta ed ampia informazione prevista anche dalle norme nazionali, è avvenuto con la presentazione della proposta di Piano al tavolo tecnico del Patto per lo Sviluppo, concretizzatosi nella seduta del 13 marzo 2009.

Stante l'importanza della materia trattata, che influisce in modo sostanziale sullo sviluppo della comunità regionale, è necessario che la stessa sia normata con apposita legge regionale che, in armonia con il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, stabilisca norme di tutela delle acque dall'inquinamento e per la corretta gestione delle risorse idriche, prevedendo le procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque.

Il disegno di legge che si propone è articolato in 12 articoli.

L'articolo 1, attestando la coerenza normativa con la Costituzione e con le altre leggi della Repubblica in materia di acque, descrive l'oggetto e le finalità della legge.


Obiettivi generali della legge sono quelli di:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e risanare i corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'articolo 2 descrive il Piano di tutela delle acque, lo strumento con il quale la Regione Umbria raggiunge gli obiettivi e le finalità della legge.

Il Piano di tutela presenta i seguenti contenuti:

- l'elencazione dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica e le misure concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici.

L'articolo 3 descrive le procedure previste per l'approvazione del Piano di tutela ed indica il periodo di validità dello stesso.

L'articolo 4 precisa le modalità di aggiornamento e di modifica del Piano.

L'articolo 5 dispone che l'attuazione della legge e del Piano di tutela avvenga mediante appositi regolamenti che disciplinino i seguenti argomenti:


- a) gli scarichi delle acque reflue;
- b) la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- c) la riduzione dell'inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- d) l'utilizzazione agronomica: degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del Decreto e da piccole aziende agroalimentari, delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.lgs.27 gennaio 1992 n.99, dei reflui delle attività di piscicoltura;
- e) la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;
- f) la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- g) la pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica;
- h) la raccolta, la gestione e la trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione di cui all'Allegato 3 al D.Lgs. 152/2006;
- i) la programmazione, il raccordo e l'ottimizzazione dei controlli e delle procedure e l'individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.

Inoltre consente alla Giunta Regionale la facoltà di dettare ulteriori disposizioni in attuazione del Piano.

L'articolo 6 descrive i controlli e le sanzioni amministrative che si applicheranno per il mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, previsti nei regolamenti di cui all'articolo 5. Si precisa che queste sanzioni si applicano nei soli casi dove non sono previste sanzioni dal D.Lgs.152/2006.

L'articolo 7 prevede delle sanzioni accessorie per alcuni casi specifici; più precisamente riguardanti il mancato rispetto delle norme che si applicano nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed il mancato rispetto delle disposizioni in materia di bilancio idrico di Ambito Territoriale Integrato.

L'articolo 8 attribuisce alle Province le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


utilizzo dei fanghi in agricoltura, di cui all'art.9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99

L'articolo 9 prevede le norme finanziarie al presente disegno di legge. Le risorse occorrenti sono derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 6 e finora non introitate dalla Regione, pertanto il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate.

L'articolo 10 detta le disposizioni transitorie e finali, mantenendo in vigore le disposizioni regionali vigenti fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 5, la stipula di una convenzione tra gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) e l'A.R.P.A. per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque. Lo stesso articolo prevede il controllo dei Comuni per l'attuazione degli interventi di risparmio idrico in edilizia previsti nell'apposito regolamento in materia di risparmio idrico. Inoltre, ai fini della semplificazione, sono fornite precisazioni in merito ai limiti di applicazione delle norme relative alla predisposizione dei piani di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del D.Lgs 152/2006.

L'articolo 11 prevede modifiche alla L.R. 22.10.2008 n.15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) laddove prevede vincoli e divieti alle concessioni di derivazione di acque pubbliche in atto, nonché al fine di uniformarsi al regime sanzionatorio previsto dall'art.96, comma 4, punto 3., del D.Lgs 152/2006.

Infine l'articolo 12 introduce delle modifiche alla L.R. 23 dicembre 2004 n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) al fine di definire in maniera univoca le modalità di riscossione dei canoni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque"

Art. 1
(Oggetto e finalità)


1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione e con i principi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e sue successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Decreto, stabilisce norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la corretta gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del Decreto.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento;
- b) attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- c) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- d) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- e) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Art. 2
(Piano di Tutela delle Acque)

1. Il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce lo specifico Piano di settore di cui all'articolo 121 del Decreto ed è l'atto di programmazione con il quale la Regione raggiunge le finalità di cui alla presente legge. Il Piano contiene:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- e) gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche;
- f) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- g) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte III del Decreto le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 dello stesso Decreto concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici.

Art. 3*(Procedure per l'approvazione del Piano)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il Piano.

2. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 121, comma 2 del Decreto e alle Autorità di bacino interessate per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 121, comma 5 dello stesso Decreto.


3. Il Consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall'acquisizione del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

parere di cui al comma 2.

4. Il Piano ha validità decennale e esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

5. Le procedure di adozione e approvazione del Piano sono attuate nel rispetto delle disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica e di informazione, pubblicità e partecipazione previste dalla normativa vigente.

**Art. 4**

(Aggiornamento e modifiche al Piano)

1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del Decreto ogni sei anni. Il Piano può comunque essere modificato e aggiornato in presenza di particolari e motivate esigenze.

2. Gli aggiornamenti e le modifiche al Piano ed ai suoi contenuti sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 3.

Art. 5

(Norme regolamentari e atti di indirizzo)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con appositi regolamenti, disciplina l'attuazione della presente legge.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 dettano la disciplina per:

- a) gli scarichi delle acque reflue;
- b) la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- c) la riduzione dell'inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- d) l'utilizzazione agronomica:
 1. degli effluenti di allevamento;
 2. delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del Decreto e da piccole aziende agroalimentari;
 3. delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

5. dei reflui delle attività di piscicoltura;

e) la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;

f) la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;

g) la pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica;

h) la raccolta, la gestione e la trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all'Allegato III del Decreto;

i) la programmazione, il raccordo e l'ottimizzazione dei controlli e le conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l'individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.

3. La Giunta regionale può adottare con proprio atto ulteriori disposizioni in attuazione del Piano.

Art. 6
(Controlli e sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo V della Parte III del Decreto e dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), al mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, dei tempi e dei



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

modi, previsti in ottemperanza ai regolamenti di cui all'articolo 5 si applicano le seguenti sanzioni:

a) il mancato rispetto delle norme previste per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del Decreto e da piccole aziende agroalimentari e dei reflui delle attività di piscicoltura comporta una sanzione amministrativa da €. 500 (cinquecento) ad €. 5.000 (cinquemila);

b) il mancato rispetto delle norme previste in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola comporta una sanzione amministrativa da €. 500 (cinquecento) ad € 5.000 (cinquemila);

c) il mancato rispetto delle norme previste per l'utilizzazione agronomica delle sostanze prodotte dagli impianti per la produzione di biogas, comporta una sanzione amministrativa da €. 500 (cinquecento) ad € 5.000 (cinquemila);


d) il mancato rispetto delle norme previste per la riduzione dell'inquinamento da prodotti fitosanitari comporta una sanzione amministrativa da €. 500 (cinquecento) ad € 5.000 (cinquemila);

e) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi, comporta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa da € 500 (cinquecento) ad €. 25.000 (venticinquemila);

f) il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento previsto ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5, in materia di risparmio idrico, ovvero all'uso improprio della risorsa idrica, comporta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa da € 500 (cinquecento) ad €. 5.000 (cinquemila).

2. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di applicazione e di articolazione delle sanzioni.

3. L'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme di cui alla presente legge spetta alle Province, o agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) nel caso di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

scarichi in pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 136 del Decreto le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e di risanamento con apposito piano di riparto.



Art. 7
(Sanzioni accessorie)

1. Oltre alle sanzioni previste all'articolo 6, comma 3, per il mancato rispetto delle norme previste in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, è commisurata nei casi più gravi la sanzione accessoria dell'esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

2. Qualora gli A.T.I. non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l'efficacia del bilancio idrico di A.T.I., la Regione provvede a:

a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;

b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

Art. 8
(Delega di funzioni alle province)

1. Sono attribuite alle province di Perugia e di Terni le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 99/1992.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all'articolo 6, comma 3 sono introitate nell'unità previsionale di base 1.01.002 denominata "Proventi per trasgressioni" del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell'unità previsionale di base 05.2.003 denominata "Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque" del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n.i.);

3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigenti leggi regionali di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10
(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5 della presente legge restano in vigore le disposizioni regionali attualmente vigenti.

2. Gli A.T.I., per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza di Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria (A.R.P.A.), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. I comuni, nel rispetto della disciplina regionale in materia edilizia, subordinano:

a) il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal regolamento in materia di risparmio idrico, previsto ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2006;

b) l'assenso agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente alla verifica dell'adozione delle misure previste dal regolamento in materia di risparmio idrico, previsto ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2006.

4. Sono escluse dagli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 114 del Decreto legislativo 152/2006 le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 15/2008)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) è abrogata.


2. All'articolo 15 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente comma 3/bis:

"3/bis. le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere, nei rispettivi disciplinari d'uso, l'obbligo al rispetto del divieto di cui al comma 3."

3. La lettera u) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente:

"u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d);".

4. La lettera x) del comma 1 dell'articolo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


46 della l.r. 46/2008 è abrogata.

Art. 12

(Modificazione all'art. 2 della l.r. 33/2004)


2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è sostituito dal seguente:

"3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno."



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento





Regione Umbria

Giunta Regionale



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Risorse idriche e rischio idraulico

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque" - adozione

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Il Disegno di Legge "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque" persegue le seguenti finalità:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e risanare i corpi idrici inquinati;
- migliorare lo stato delle acque e proteggere quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Il Piano di tutela delle acque previsto nel disegno di legge è lo strumento con il quale la Regione Umbria raggiunge gli obiettivi e le finalità della legge.

Il Piano di tutela presenta i seguenti contenuti:

- l'elencazione dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino

¹ da completare a cura della Direzione proponente



idrografico;


- gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle risorse idriche nonché le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità,
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica e le misure concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Il presente Disegno di Legge trova la sua collocazione naturale nel Documento Annuale di Programmazione, DAP 2009-2011, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.283 nella seduta del 31.01.2009.

Specificatamente il Capitolo 3 del DAP, "Gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione regionale", paragrafo 3.3.5 "Difesa dell'ambiente e governo del territorio", descrive il Piano di tutela delle Acque come lo strumento che consentirà l'attuazione dei principi di tutela e regolazione dell'uso delle risorse idriche e di difesa del suolo e che avrà il compito di coniugare lo sviluppo economico e sociale con l'integrità del patrimonio ambientale per le generazioni future.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata:			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
• art.6	Sanzioni Ammin.ve regionali	0,00	50.000,00
	Totale	0,00	50.000,00
Spesa:			
Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
	SPESE CORRENTI		
		0,00	0,00
	Totale spese correnti	0,00	0,00
	SPESE PER INVESTIMENTI		



• art.6, comma 10	Attuazione di programmi e misure a tutela qualitativa e quantitativa ed interventi volti a garantire il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	0,00	50.000,00
	Totale investimenti	0,00	50.000,00
	Saldo da finanziare	0,00	50.000,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Per quanto riguarda le sanzioni si è ritenuto di considerare l'importo in entrata pari a € 0,00, presupponendo l'ipotesi più cautelativa ed assumendo che il rispetto delle normative, per l'anno in corso, non comporti l'applicazione delle stesse. Per gli anni successivi si ipotizza di introitare 50.000,00 annui, quali proventi netti da sanzioni.

DATI E FONTI UTILIZZATI:

Per la definizione dell'importo a regime dei proventi da sanzioni si è considerata la sola somma complessivamente introitata dalle Province nel 2008 per l'applicazione di sanzioni su infrazioni commesse nel settore degli scarichi in acque superficiali.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:



PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

1. non si prevedono ulteriori spese correnti generate dal presente disegno di legge rispetto a quelle già previste nella normale attività regionale nel campo ambientale (contributi ad ARPA per controlli e monitoraggi, ecc.).
2. per quanto attiene le spese di investimento si tratterà di spese per finanziare interventi a carattere infrastrutturale (opere puntuali e a rete) nel campo del collettamento e depurazione acque reflue, nel campo dell'approvvigionamento idropotabile, e nel campo del miglioramento della qualità ambientale e riduzione dell'inquinamento di acqua e suolo. L'importo coincide a quanto stimato come proventi netti dall'irrogazione di sanzioni per gli anni 2010 e seguenti.
Si deve rilevare che gli interventi infrastrutturali sono di norma finanziati nell'ambito di risorse provenienti da trasferimenti statali (fondi FAS, Ministero Ambiente, ecc.) e, quindi, la quasi totalità dei piani e programmi regionali di attuazione di opere infrastrutturali è finanziata con tali risorse; la somma di Euro 50.000,00 deve quindi considerarsi aggiuntiva a tali programmazioni.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

I destinatari delle risorse (beneficiari finali) sono tutti soggetti pubblici: ARPA, ARUSIA, AUTORITA' DEGLI AMBITI TERRITORIALI INTEGRATI, COMUNITA' MONTANE, COMUNI, PROVINCE, ALTRI ENTI TERRITORIALI O DI RICERCA.

Il Titolo V della Parte III del D.Lgs.152/2006 detta le norme sulle sanzioni.


L'art.135, comma 1, prevede che all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Regione.


L'art.136 del decreto precisa che "le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le Regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e risanamento."

Appare quindi coerente che anche le sanzioni previste nel presente DDL siano destinate a finalità analoghe e coerenti con la normativa nazionale. Si evidenzia inoltre che l'art.6 del presente DDL delega la funzione di irrogare le sanzioni previste nell'articolo alle Province, fatto salvo quelle relative agli scarichi in pubblica fognatura che sono irrogate dagli A.T.I.

Per quanto sopra appare necessaria l'apertura di un apposito capitolo di entrata dove far confluire sia i proventi delle sanzioni amministrative disposte dal D.Lgs.152/2006 che quelle previste dal presente disegno di legge.

Per il Servizio proponente
Il Responsabile del Servizio
Risorse Idriche e Rischio Idraulico
Angelo Viterbo





SEZIONE II ²

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:


Le quantificazioni proposte si riferiscono agli introiti per sanzioni amministrative. Vista la difficoltà nella determinazione del relativo gettito, vincolato agli interventi previsti nella presente legge, viene utilizzato il meccanismo tecnico-contabile di subordinare la spesa all'accertamento dell'entrata.

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 00,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	50.000,00		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		50.000,00	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	50.000,00	50.000,00	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Nel corso dell'esercizio si provvederà all'istituzione dei nuovi capitoli previsti nella norma finanziaria ed eventualmente ad effettuare variazioni di bilancio nella misura in cui vengono irrogate sanzioni dopo l'entrata in vigore della legge.

² da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2009	2010	2011
Saldo da finanziare	n.d.	50.000,00	50.000,00
• Spesa corrente			
• Spesa in conto capitale	n.d.	50.000,00	50.000,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Mentre per il primo anno non si ipotizza l'accertamento di sanzioni, per gli anni successivi è stata formulata una stima di 50.000,00 euro che corrisponde agli stanziamenti che si prevede di iscrivere in uscita. In ogni caso durante l'anno viene assicurata la perfetta corrispondenza tra entrate e uscite.

ANNOTAZIONI:


Si riporta di seguito la norma finanziaria al ddl.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all'articolo 6 comma 3 sono introitate nell'unità previsionale di base 1.01.002 denominata "Proventi per trasgressioni" del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell'unità previsionale di base 05.2.003 denominata "Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque" del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n.i.);

3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all'accertamento della corrispondente




entrata.

4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Si evidenzia che la previsione di cui all'articolo 8 della legge regionale n.33/2004 non comporta effetti sugli stanziamenti annuali di bilancio trattandosi della definizione di un termine più agevole di versamento per il contribuente, comunque ricadente nell'esercizio.

Per il Servizio Bilancio e finanza
Stefano Strona

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Strona', written over a horizontal line.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque" - adozione

PARERE DEL DIRETTORE


Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 19/05/2009

IL DIRETTORE
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e val.ne ambiente, Progr.mi sviluppo sost.le, Prev.ne e protezione inquinamento, smalt.to rifiuti, Difesa del suolo, Ciclo idrico int.ato, cave, miniere e acque min.li, Caccia e pesca, Piano urb.co terr.le e sistema inf.tivo terr.le, Opere pubb.che"

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle Acque" - adozione

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 20/05/2009

Assessore Lamberto Bottini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 20 MAG. 2009
 in copia conforme
 all'originale.



DIRIGENTE